

Avv. Francesca Fontanesi
P.zza Trento e Trieste n. 2 – 40137 Bologna
Tel. 0510828270 – Fax 0510517389
francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it

Avv. Fulvia Ventura
Via dell'Indipendenza n. 67 – 40121 Bologna
Tel. e Fax 0514984609
fulviaventura@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Quarta e procedure concorsuali

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS. DEL D.LGS. 12/01/2019 N. 14 E SS.MM.

nell'interesse della **SIG.RA PASTACALDI ASSUNTA**, r. (C.F. PSTSNT84E52F839A) e (doc. 1 e 2), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dalle sottoscritte **Avv. Francesca Fontanesi** (C.F. FNCFNT66E64H223D, pec: francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it) e **Avv. Fulvia Ventura** (C.F. VNTFLV81M67A944G, pec: fulviaventura@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima, sito in Bologna, c.a.p. 40125, Piazza Trento e Trieste n. 2,

CON L'AUSILIO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PRESSO I DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA (di seguito "OCC"), nella persona del Gestore della Crisi Dott. ssa Ludovica Drei Donà.

*** **

1. PREMESSA

La Sig.ra Pastacaldi Assunta, in data 01.02.2023, depositava istanza presso la Città Metropolitana di Bologna onde ottenere la nomina di un Gestore della crisi, al fine di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi CCII).

In accoglimento della richiesta avanzata dall'istante, la pratica veniva gestita dall'OCC presso i dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, che nominava quale gestore della crisi la dott.ssa Ludovica Drei Donà, la quale in data 17.03.2023 accettava l'incarico (doc. 3).



Nel corso dell'istruttoria svolta congiuntamente col Gestore, veniva consegnata tutta la documentazione utile alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente.

Successivamente il professionista nominato provvedeva a redigere la relazione di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), qui allegata (**doc. 4**).

2. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Sussistono nel caso di specie i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso alla procedura individuata.

La Sig.ra Pastacaldi infatti:

(i) è consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La ricorrente infatti è persona fisica non in esercizio d'impresa, né ha mai svolto attività imprenditoriale. Ha sempre svolto attività di lavoro dipendente (**doc. 5**) e la sua esposizione debitoria deriva quasi esclusivamente da finanziamenti sottoscritti per esigenze familiari.

(ii) risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), C.C.I.I., ossia *"in uno stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;

(iii) non ha beneficiato della esdebitazione, né nei cinque anni precedenti, né mai;

(iv) non ha utilizzato, nemmeno in vigore della L. 3/2012 alcuno degli strumenti (piano, accordo o liquidazione) di definizione previsti (doc. 6);

(v) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come sarà dettagliatamente esposto *infra*.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E L'ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.





In conclusione, ad oggi, in assenza di patrimonio liquidabile e con una retribuzione mensile di
circa 1 monte debiti di circa
nte che la Sig.ra Pastacaldi si trovi in uno stato di sovraindebitamento, essendo
definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, è altresì evidente che la ricorrente non ha assunto
obbligazioni in maniera sconsiderata, né ha fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma al solo
scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, divenute nel tempo più onerose

Nel caso di specie, dunque, **non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I.,
non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a
colpa grave, malafede o frode del ricorrente.**

La sig.ra Pastacaldi, infatti, è stata più volte costretta a ricorrere alla finanza esterna per
l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese
imposte dalla vita familiare.

I finanziamenti sono stati spesso utilizzati per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti,
nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di
rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano millantate dalle varie finanziarie come
più vantaggiose.



Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anzichè dare respiro alla Sig.ra Pastacaldi, hanno solo aggravato ulteriormente la sua esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità della ricorrente di onorare i pagamenti mensili.

L'esposizione debitoria, nel tempo lievitata, non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvidi della ricorrente che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Dall'analisi della debitoria e dei movimenti bancari della Sig.ra Pastacaldi non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Pertanto, anche nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo alla ricorrente, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito non sempre proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: colpa che non è più ostativa all'omologa del piano del consumatore se non connotata da gravità (vedasi, sulla novella normativa del 2020 recepita dal C.C.I.A.A., Trib. Forlì 7.05.2021; in senso analogo, sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano Trib. Napoli Nord 21.04.2021).

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro. Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: *“Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza”* (ex multis Trib. Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023).

4. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E ATTI DI DISPOSIZIONE NEL QUINQUENNIO



La debitrice, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al Gestore della crisi, non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, né subito azioni *ex art.* 2901 C.C. o impugnazioni di atti inerenti la disposizione del patrimonio (**doc. 13**).

5. ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA RICORRENTE

In ottemperanza al disposto dell'art. 76, comma 2, lettera a), CCII, si indica di seguito l'elenco dei creditori della ricorrente, con l'indicazione delle rispettive cause di prelazione, delle somme a ciascuno dovute e del relativo domicilio digitale, precisando che tale ricostruzione è stata realizzata sulla base dei riscontri ricevuti dal Gestore della crisi a seguito della circolarizzazione delle posizioni creditorie.

Si precisa che i creditori della sig.ra Pastacaldi sono tutti chirografari, per un ammontare pari ad € 61.105,15, ad eccezione dei costi di procedura che ammontano ad € 3.743,72, da porsi in prededuzione.

5.1 ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE:

AGOS DUCATO S.P.A

(pec: agosducato@legalmail.it)

Creditore chirografario per € 4.359,29, come precisato con Racc. a/r notificata alla sig.ra Pastacaldi in data 28.03.2024 (**doc. 14**): tale credito deriva da finanziamento n. 65446392 sottoscritto dalla debitrice in data 17.03.2021.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A

(pec: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it)

Creditore chirografario per € 19.703,76, come precisato al gestore in data 15.12.2023 (**doc. 15**): tale credito deriva dal finanziamento n. 20220701344245 sottoscritto dalla ricorrente in data 05.07.2021 con Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, tramite il prodotto “Prestito BancoPosta”, con il quale è stato finanziato l'importo di € 19.703,76 prevedendone la restituzione in 108 rate mensili da € 290,78 (rata base) ciascuna e importo totale da restituire € 31.438,24 (**doc. 16**). Si precisa che tale finanziamento estingue e rifinanzia precedenti prestiti contratti con Findomestic a far data dall'anno 2017 (**doc. 16 bis**).

FINITALIA S.P.A.

(pec: finitalia@pec.finitaliaspa.it)

Creditore chirografario per € 34.165,95, come precisato al gestore in data 14.02.2024 (**doc. 17**): tale credito deriva dal finanziamento n. 507618 del 28.12.2022, a fronte della cessione del quinto dello stipendio, con il quale è stato finanziato l'importo di € 30.000,00, prevedendone la restituzione in 102



rate mensili da € 375,45 ciascuna e importo totale da restituire € 38.311,90 (**doc. 18**).

Si precisa che tale finanziamento estingue e rifinanzia precedenti prestiti contratti con Finitalia s.p.a. a fronte della cessione del quinto dello stipendio a far data dall'anno 2019, anno in cui la debitrice, come sopra illustrato, ha sottoscritto il primo finanziamento con Finitalia s.p.a., per un importo di € 14.500 da restituirsi in 90 mensili rate di € 200,12 ciascuna e per un importo totale da restituire di € 18.010,80 (cfr. doc. 12 cit.).

DEUTSCHE BANK S.P.A.

(pec: dbspa3@actaliscertymail.it)

Creditore chirografario per l'importo di € 95,33 come precisato alla debitrice in data 15.02.2024 (**doc.19**) e al gestore in data 12.03.2024 (**doc. 20**): tale credito deriva dal fido n. 01/064/00428525, revocato in data 15.02.2024, di cui la sig.ra Pastacaldi era titolare, collegato al conto Banco Posta n.

KRUK ITALIA S.R.L.

(pec: krukitalia@legalmail.it; sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it)

Creditore chirografario per l'importo di € 1.930,99 come precisato alla debitrice, alla quale in data 06.02.2024 è stata comunicata la cessione del credito vantato da Deutsche Bank a favore di Kruk Italia s.r.l. (**doc. 21**) e al gestore in data 18.03.2024 (**doc. 22**).

COSTI DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Tra i creditori della ricorrente vanno conteggiati e inclusi i costi della procedura di cui si chiede l'apertura:

- Le sottoscritte procuratrici Avv. Francesca Fontanesi (pec: francesca.fontanesi@ordineavvocatipec.it) e Avv. Fulvia Ventura (pec: fulviaventura@ordineavvocatipec.it) hanno quantificato il proprio compenso, come da conferimento di incarico professionale, nella somma di € 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, CPA del 4%, Iva se dovuta e spese vive documentate e che chiedono venga ammesso in prededuzione, come concordato con la ricorrente (**doc. 23**);
- L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (pec: occ@dottcomm.bo.legalmail.it) ha convenuto con la ricorrente un compenso di € 2.211,80, in applicazione degli articoli 16 e 17 del D.M 202/2014 (**doc. 24**). Tale credito ha natura prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCII.
- Il pagamento dell'imposta di registro per € 275,00.

Si precisa che non vi sono crediti impignorabili ex art 545 c.p.c.



PROSPETTO RELATIVO AL PASSIVO

L'elenco dei creditori è riepilogato nel prospetto che segue:

Creditori	Tipologia del credito	Somme dovute
Imposta di Registro	Prededuzione	€ 275,00
OCC	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 2.211,80
	Prededuzione	
Avv. Francesca Fontanesi	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 1.198,00
	Prededuzione	
Avv. Fulvia Ventura	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 1.198,80
	Prededuzione	
Totale prededuzione		€ 4.882,80
Agos Ducato S.p.A.	Creditore chirografario	€ 4.359,29
Findomestic Banca S.p.A.	Creditore chirografario	€ 19.703,76
Finitalia S.p.A.	Creditore chirografario	€ 34.165,95
Deutsche Bank S.p.A.	Creditore chirografario	€ 95,33
Kruk Italia S.r.l.	Creditore chirografario	€ 1.930,99
Totale chirografario		€ 60.255,32
Totale generale		€ 65.138,12

5.2. REDDITO E PATRIMONIO DELLA SIG. RA ASSUNTA PASTACALDI

La sig.ra Pastacaldi è nullatenente, come si evince dalla visure catastali (**doc. 25**), dalla visura ipotecaria nazionale per soggetto (**doc. 26**) e dalla visura al PRA (**doc. 27**): non risulta infatti intestataria di beni immobili né di beni mobili registrati.

Vive

in locazione in forza di contratto stipulato in data

Per gli spostamenti la ricorrente utilizza l'autovettura del marito per la quale contribuisce a pagare le spese di assicurazione, bollo, tagliando e carburante.

La ricorrente non è proprietaria di beni mobili, ma solo di pochi effetti personali, destinati all'utilizzo quotidiano e per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori.

E' intestataria del seguente conto corrente:

- conto Banco Posta S.p



Per quanto attiene i rapporti finanziari con gli istituti di credito, risultanti anche dall'Anagrafe Tributaria, si osserva quanto segue:

Ufficio postale Bologna 31, frazionario
estinta in data 24.11.2023, (doc. 30);
POSTE ITALIANE S.P.A., Filiale San Lazzaro di Savena (BO), libretto di risparmio numero
chiuso in data 19.12.2023 (doc. 31).
La debitrice era altresì titolare di:

chiuso in data 25.02.2022,

Per quanto concerne le capacità reddituali, si rappresenta che la Sig.ra Pastacaldi è dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 27.12.2012

Art. 7 cit.), sulla quale ad oggi grava
la sopra citata cessione del quinto a favore di Finitalia s.p.a.

La sig.ra Pastacaldi è anche beneficiaria per l'anno 2024 di un assegno unico per l'ammontare di

6. SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

La Sig.ra Pastacaldi vive assieme al

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono specificate nel prospetto che segue:

Locazione	€ 542,01
Spese condominiali	€ 179,34
Utenze luce e gas	€ 60,00
Rete wi-fi e cellulare	€ 5,95
Utenze acqua	€ 15,00
Tassa rifiuti	€ 0,00



Spese scuola	€ 15,00
Spese alimentari	€ 500,00
Assicurazione auto	€ 16,00
Bollo auto	€ 12,00
Tagliando + stima carburante	€ 200,00
Spese mediche	€ 100,00
Vestituario	€ 200,00
Totale necessità personali di vita per mese	€ 1.845,30

Relativamente alla TARI 2023 e 2024 si precisa il Comune di San Lazzaro di Savena, a seguito della presa in carico del nucleo familiare della ricorrente, ha dichiarato l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti 2023 e 2024 (**doc. 38**).

Considerato che le spese sopra indicate sono tutte funzionali alle esigenze del nucleo familiare e che i

Quanto indicato dalla ricorrente relativamente alla somma mensile necessaria per il sostentamento del proprio nucleo familiare è da ritenersi congruo, essendo molto inferiore a quanto indicato dai parametri ISTAT pubblicati nel 2022, che hanno calcolato in € 2.946,07 la spesa media mensile per i consumi di una famiglia di 2 persone con un figlio.

8. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano proposto dalla Sig.ra Pastacaldi prevede il pagamento in favore dei creditori dell'importo complessivo di **€ 16.600,00**, come segue:

- 1) dal 30esimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologa, versamenti mensili da parte della ricorrente pari ad € 300,00, per 36 mesi, per l'importo complessivo di € 10.800,00: si precisa che la disponibilità di tale somma

- 2) versamento annuale da parte della ricorrente della somma di € 1.100,00, contestualmente al percepimento della 14^a mensilità, per tre anni, per l'importo complessivo di € 3.300,00;



- 3) € 2.500,00, quale finanza esterna he
ha firmato apposito impegno, con le seguenti tempistiche: € 2.000,00 entro il 30esimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologa; € 500,00 entro il 18esimo mese successivo al passaggio in giudicato dell'omologa.

Si specifica che il contributo economico è relativamente
al finanziamento di € 2.500,00, sia per quanto attiene al contributo mensile delle spese di
mantenimento del nucleo familiare della sig.ra Pastacaldi, è subordinato all'omologa del piano
di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si precisa altresì che il piano proposto dalla Sig.ra Pastacaldi è subordinato alla previa
declaratoria di revoca/inefficacia della cessione del quinto dello stipendio in favore di Finitalia
S.p.A..

Relativamente alla cessione del quinto dello stipendio a favore di Finitalia S.p.A., l'art. 67, comma 3, CCII, prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche derivanti da contratti di cessione del quinto. Tale riforma, al fine di garantire la disponibilità dell'intero patrimonio per soddisfare i creditori, ha accolto l'orientamento prevalente già affermatosi in giurisprudenza sotto il vigore della L. n. 3/2012, secondo il quale *"Consentire, in effetti, la perdurante efficacia della cessione del quinto comporta una rilevante lesione della par condicio, destinando, in buona sostanza, al creditore cessionario buona parte della 'quota disponibile' altrimenti destinata al soddisfacimento di tutti i creditori, su di un piano paritario"* (ex multis Trib. Bologna 01.04.2019 R.G. 385/2019, nello stesso senso Trib. Pistoia 27.12.2012, Trib. Siracusa 17.06.2016, Trib. Torino 08.06.2016, Trib. Grosseto 09.05.2017, Trib. Ancona 11.03.2018).

In tale senso si è espresso anche il Tribunale di Bologna in materia di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo cui *"quale effetto naturale della tutela della "concorsualità" attraverso il canone primario costituito dalla par condicio creditorum, va confermata – in pendenza dell'esecuzione del Piano e nei limiti della presente Proposta, secondo quanto sopra stabilito – la declaratoria d'inefficacia dei prelievi per cessione e per pignoramento di crediti tuttora in corso, come ormai sancito esplicitamente dall'art. 67 co.3° CCII; infatti, anche l'eventuale assegnazione da parte del G.E. non ha esaurito i propri effetti in riferimento agli ipotizzabili crediti futuri, altrimenti in relazione a quelli che divengano esigibili solo dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato si realizzerebbe una soddisfazione preferenziale, favorendo quel solo creditore in contrasto con i menzionati principi (da estendere alla presente fattispecie, una volta riscontrata la relativa vigenza per l'analogo sistema della L.g. 3/2012, cfr. Cass. 17834/2019), incompatibili con il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'iniziativa del Consumatore sovraindebitato: in definitiva, i pagamenti che avvenissero successivamente alla presente omologa ex artt. 70 CCII – eseguiti dal terzo, quale debitor debitoris – si dovranno dichiarare inefficaci (Sentenza n. 57/2023 pubblicata il 26.04.2023 sub R.G. 15-1/2022 P.U. – estensore Dott. Florini).*



Anche in questa procedura concorsuale deve pertanto prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal CCI, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura. Le cessioni del quinto dello stipendio eventualmente poste in essere successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore sarebbero quindi inefficaci.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e dedotto, **si chiede fin da ora alla S.V. Ill.ma di dichiarare l'inefficacia della cessione del quinto dello stipendio a favore di Finitalia S.p.A. in quanto la sua prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano.**

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Creditore	Credito originario	Importo offerto	% offerta
Spese in prededuzione			
Imposta di registro	€ 275,00	€ 275,00	100%
Compenso OCC	€ 2.211,80	€ 2.211,80	100%
Compenso advisor	€ 2.396,00	€ 2.396,00	100%
Totale	€ 4.882,80	€ 4.882,80	100%
Creditori chirografari			
Agos Ducato S.p.A.	€ 4.359,29	€ 847,70	19,44 %
Findomestic Banca S.p.A.	€ 19.703,76	€ 3.831,58	19,44 %
Finitalia S.p.A.	€ 34.165,95	€ 6.643,88	19,44 %



Deutsche Bank S.p.A.	€ 95,33	€ 18,54	19,44 %
Kruk Italia S.r.l.	€ 1.930,99	€ 375,50	19,44 %
Totale	€ 60.255,32	€ 11.717,20	19,44 %
Totale complessivo	€ 65.138,12	€ 16.600,00	

I predetti importi verranno pagati secondo il seguente timing di pagamenti, da effettuarsi a cura del ricorrente sotto la vigilanza dell'OCC:

- pagamento dell'imposta di registro a richiesta;
- pagamento del compenso degli advisor, in prededuzione, entro 18 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa;
- 50% dell'importo offerto a ciascun creditore chirografario al 18esimo mese successivo al passaggio in giudicato dell'omologa;
- 50% dell'importo offerto a ciascun creditore chirografario al 36esimo mese successivo al passaggio in giudicato dell'omologa;
- pagamento del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 71, co. 4, al termine della integrale esecuzione del piano, previo accantonamento della somma come sopra concordata con l'OCC.

9. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il piano oggi proposto risulta certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano, infatti, prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari certamente superiore a quanto gli stessi ricaverebbero in caso di liquidazione.

Sul punto si rilevi quanto segue.

Nella procedura di liquidazione del patrimonio, la ricorrente potrebbe mettere a disposizione dei creditori unicamente una quota mensile della propria retribuzione eccedente la somma necessaria al proprio sostentamento.

Considerato che le spese di mantenimento come sopra dettagliate al paragrafo 7 sono tutte funzionali alle esigenze del nucleo familiare e che il marito



Posto che lo stipendio della sig.ra Pastacaldi, una volta revocata la cessione del quinto dello stipendio a favore di Finitalia s.p.a., sarebbe pari a circa _____ essa potrebbe destinare ai creditori unicamente, e salvo spese necessarie ed impreviste, la somma di circa € 180,00 mensili.

Poiché sulla base dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alla durata della procedura di liquidazione controllata dopo l'entrata in vigore del C.C.I.I. l'acquisizione di quote di reddito in favore della procedura sarebbe possibile solo fino alla declaratoria di esdebitazione ex art. 282 C.C.I.I., ovvero decorsi tre anni dall'apertura della procedura, l'attivo, in caso di liquidazione, sarebbe dunque così composto:

€ 180,00 X 12 X 3 anni= € 6.480,00
 oltre alla quattordicesima € 1.100,00 X 3 anni= € 3.300,00
 e così complessivamente € 9.780,00,
 oltre alla eventuale tredicesima € 1.100,00 X 3 anni= € 3.300,00, per complessivi € 13.080,00,
 ove la stessa non fosse lasciata nella disponibilità della ricorrente per imprevisti e spese straordinarie

Oggi, grazie al contributo economico mensile apportato dalla madre della ricorrente e della messa a disposizione da parte della stessa della somma di € 2.500,00, **viene offerto ai creditori il maggior importo di € 16.600,00.**

In conclusione, in mancanza di ulteriori beni del ricorrente liquidabili e suscettibili di utile realizzo, la differenza di attivo in favore della procedura nelle due ipotesi sarebbe la seguente:

	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	LIQUIDAZIONE
TOTALE MASSA ATTIVA	€ 16.600,00	➤ € 9.780,00 (in ipotesi di trattenuta della 13^a mensilità da parte della ricorrente) ➤ € 13.080,00 (in ipotesi di acquisizione della 13^a mensilità da parte della



		procedura)
--	--	------------

Pertanto, soddisfatti i creditori in prededuzione, che verrebbero comunque pagati integralmente in entrambe le ipotesi, il residuo da distribuire in favore dei creditori chirografari sarebbe di gran lunga superiore nell'ipotesi di piano del consumatore.

La maggior soddisfazione dei creditori si realizzerebbe anche sotto il profilo temporale, posto che il presente piano prevede il pagamento di tutti i creditori già a partire dal 18esimo mese successivo all'omologa.

*** **

Tanto premesso, la Sig.ra Assunta Pastacaldi, sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), Voglia:

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare l'inefficacia della cessione del quinto dello stipendio a favore di Finitalia S.p.A. in quanto la sua prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano dal momento che le trattenute che ad oggi vengono operate sullo stipendio della ricorrente assorbono le liquidità che mensilmente la sig.ra Pastacaldi intende offrire al ceto creditorio.

IN VIA PRINCIPALE

- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive;
- omologare il piano di ristrutturazione dei debiti come sopra formulato dalla Sig.ra Assunta Pastacaldi ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, previa declaratoria di revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore di Finitalia s.p.a.;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi in cui la proposta di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere ritenuta ammissibile o in caso di diniego della sua omologazione, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss CCII.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

A) Procura alle liti

1) copia CI e CF;



- 2) certificato residenza e stato famiglia;
- 3) accettazione incarico Gestore;
- 4) Relazione Gestore con documenti;
- 5) percorso lavorativo della ricorrente;
- 6) dichiarazione di non avere avuto accesso a procedure di sovraindebitamento;
- 7) contratto di lavoro a tempo indeterminato ricorrente;
- 8) iscrizione
- 9)
- 10)
- 11)
- 12) CRIF;
- 13) Dichiarazione non impugnazioni;
- 14) Precisazione credito Agos Ducato s.p.a. a OCC;
- 15) Precisazione credito Findomestic Banca s.p.a. a OCC;
- 16) Finanziamento Findomestic Banca s.p.a. del 05.07.2021;
- 16 bis) Finanziamento Findomestic Banca 2017;
- 17) Precisazione credito Finitalia s.p.a. a OCC;
- 18) Finanziamento Finitalia s.p.a. del 28.12.2022;
- 19) Precisazione credito Deutsche Bank s.p.a. alla ricorrente;
- 20) Precisazione credito Deutsche Bank s.p.a. a OCC;
- 21) Precisazione credito Kruk Italia s.p.a. alla ricorrente;
- 22) Precisazione credito Kruk Italia s.p.a. a OCC;
- 23) Conferimento incarico professionale;
- 24) Compenso OCC;
- 25) Visure catastali;
- 26) Visure ipotecarie;
- 27) Visura PRA;
- 28) Contratto di locazione;
- 29) Saldo conto corrente Banco Posta;
- 30) Chiusura carta Poste Pay;
- 31) Estinzione libretto risparmio postale;
- 32) Chiusura
- 33) Buste paga;
- 34) Documentazione Assegno Unico;
- 35) 730/2021;



- 36) 730/2022;
- 37) 730/2023;
- 38) esenzione Tari;
- 39) 730/20
- 40) Certificato Carichi Pendenti;
- 41) Certificato Casellario Giudiziale;
- 42) Visura protesti;
- 43) Dichiarazi
- 44) Elenco creditori.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che si provvede al deposito del contributo unificato nella misura di € 98,00.

Con osservanza

Bologna, lì 23 Aprile 2024

Assunta Pastacaldi

Avv. Francesca Fontanesi

Avv. Fulvia Ventura

